



UNIONE MONTANA "COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA" CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 444 DEL 04/12/2025

Area ATTIVITA' PRODUTTIVE S.U.A.P. n. 6/2025

Oggetto: **Vendite di fine stagione invernale ed estiva per l'anno 2026 per i Comuni dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea (Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere)**

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **quattro** del mese **dicembre**, nella sede municipale, il Responsabile del servizio **Jacob Valentina**, nell'esercizio delle proprie funzioni;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo il quale sono individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione, nonché gli specifici indirizzi contenuti nel Bilancio di previsione ed eventualmente nel Piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio;

Visto il decreto di nomina come Responsabile del servizio da parte del Presidente dell'Unione Montana Comuni Olimpici n. 01 del 29.01.2024 ad oggetto "Nomina dei Responsabili delle Aree Organizzative fino al 31.07.2025";

Visto il successivo decreto del Presidente n. 07 del 16.07.2025 con il quale si provvedeva alla proroga dei Responsabili delle Aree Organizzative fino al 31.12.2025;

Richiamato l'art. 15 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i. recante la disciplina delle vendite straordinarie;

Richiamato inoltre l'art. 14 della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i.;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-8048 del 12.12.2018, che delibera:

1. di fissare le date di inizio dei saldi di fine stagione, conformemente alle decisioni assunte nella sede interistituzionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome:
 - data di inizio dei saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l'Epifania e, qualora coincida con il lunedì, l'inizio dei saldi viene anticipato al sabato;
 - data di inizio dei saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio;
2. di stabilire la durata dei saldi in otto settimane anche non continuative a partire dalle suddette date di inizio;
3. di demandare ai Comuni la definizione della scansione temporale delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti interessate a livello locale;

Vista la Comunicazione della Regione Piemonte – Direzione Cultura e Commercio – Settore Commercio e Terziario – Tutela dei consumatori prot. n. 19016/A2000C del 14.11.2025, con la quale è stato comunicato che, in conformità a quanto stabilito nella seduta della Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 10 novembre,

- la data di inizio delle vendite di fine stagione per il prossimo periodo invernale decorrerà dal 3 gennaio 2026
- la data di inizio delle vendite di fine stagione per il prossimo periodo estivo decorrerà dal 4 luglio 2026

e che, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 28 del 12 novembre 1999:

- la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire da tale data;
- il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata;
- l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate.

Inoltre, ai sensi dell'art. 14 bis della suddetta legge regionale, nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione sono vietate le vendite promozionali.

Richiamato il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolar l'art. 107;

Visto il D.Lgs. 114/1998 e s.m.i.;

Vista la L.R. 28/1999 e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa narrativa e qui richiamate a farne parte integrante e sostanziale:

di fissare per tutti i Comuni facenti parte dell'Unione Montana Comuni Olimpici – Via Lattea (Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx e Sestriere) il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione per l'anno 2026:

INVERNALE: 3 GENNAIO 2026 – 27 FEBBRAIO 2026

ESTIVA: 4 LUGLIO 2026 – 28 AGOSTO 2026

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 15 comma 3 della L.R. 28/1999 e s.m.i., “nelle vendite di liquidazione di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari così come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simile, anche come termine di paragone”;

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del D.Lgs 114/1998 e s.m.i., “lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto”;

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. 28/1999 e s.m.i., nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione sono vietate le vendite promozionali;

Si avverte che l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori, approvato con D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206;

Si precisa che ai sensi dell'art. 14 della L.R. 12 novembre 1999 n. 28 e s.m.i., l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento, e osservando le modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal comune a tutela dei consumatori

E C O M U N I C A

che in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del D.Lgs 114/98 e s.m.i. per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa, pertanto non necessita dell'attestato di copertura finanziaria né di compatibilità monetaria;

Si dà atto che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line e nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

Jacob Valentina